PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5031 di Mercoledì 20 ottobre 2021

Formazione addetti antincendio: aspetti transitori e requisiti dei docenti

La nuova formazione antincendio prevista dal decreto del 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio. Focus sugli aspetti transitori relativi all'aggiornamento, sui requisiti e sui corsi dei docenti per la parte teorica e pratica.

Roma, 20 Ott ? Il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non solo presenta i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, ma fornisce anche precise indicazioni in materia di **formazione e informazione**.

Riguardo a questi temi il decreto, che entrerà in vigore **un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** avvenuta il 4 ottobre 2021, fornisce indicazioni su:

- formazione e informazione dei lavoratori;
- designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio);
- requisiti dei docenti peri i corsi degli addetti al servizio antincendio ('*oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco*', i corsi '*possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6*').
- aspetti transitori relativi all'aggiornamento pregresso.

A questo proposito ricordiamo che l'**articolo 3** (Informazione e formazione dei lavoratori) del DM 2 settembre 2021 ribadisce che il datore di lavoro '*adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una **adeguata informazione e formazione** sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività*'. L'allegato I riguarda la "gestione della sicurezza antincendio in esercizio".

Dopo aver presentato il decreto parlando di formazione, di gestione della sicurezza e di addetti al servizio antincendio, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

- Nuovo decreto: le indicazioni per il passaggio alla nuova formazione
- Nuovo decreto: i requisiti dei docenti per la parte teorica e pratica
- Nuovo decreto: l'inquadramento didattico e i corsi per i docenti

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1052] ?#>

Nuovo decreto: le indicazioni per il passaggio alla nuova formazione

Considerando che il decreto ministeriale porterà diverse novità in materia di formazione e entrerà in vigore l'anno prossimo, partiamo proprio con gli **aspetti transitori relativi all'aggiornamento pregresso**.

L'articolo 7 del DM (Disposizioni transitorie e finali) indica innanzitutto che i corsi di cui all'art. 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza), "già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi **se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**".

Inoltre (**comma 2**) "fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, **il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento**. **Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso**".

Si sottolinea poi (comma 3) che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998".

Nuovo decreto: i requisiti dei docenti per la parte teorica e pratica

Veniamo all'articolo 6 dedicato ai **requisiti dei docenti**.

Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.

In particolari i **docenti della parte teorica e della parte pratica** "devono aver conseguito almeno il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

1. documentata esperienza di almeno **novanta ore come docenti in materia antincendio**, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione per docenti teorico/pratici** di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V" (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) al decreto;
3. "essere iscritti negli **elenchi del Ministero dell'interno** di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un **corso di formazione per docenti** di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento".

Inoltre i **docenti della sola parte teorica** devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed

essere in possesso di almeno **uno dei seguenti requisiti**:

- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V";
- "iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento".

Si indica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra poco meno di un anno, "si ritengono **qualificati** i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza".

Veniamo ai **docenti della sola parte pratica** che "devono essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
3. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni".

Si indica poi che (comma 6, articolo 6) i docenti frequentano specifici **corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**, secondo quanto previsto dal già citato allegato V. Ed esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, "la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Nuovo decreto: l'inquadramento didattico e i corsi per i docenti

Veniamo, infine, al più volte citato **allegato V** (**Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio**) del DL 2 settembre 2021.

Riguardo all'**inquadramento didattico** (5.1) si indica che il corso di formazione per docenti, "di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti", moduli presentati nell'allegato con la tabella 5.1.

Dalla tabella riprendiamo, a titolo esemplificativo, le indicazioni per i moduli 3 e 4 relativamente al numero minimo delle lezioni in cui devono essere articolati, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione:

MODULO	OGGETTO	LEZIONI		ORE
3	**LEGISLAZIONE GENERALEE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI** Il terzo modulo ha il compito di fornire, in due lezioni, un inquadramento generale sulle leggie i regolamenti che disciplinano la sicurezza antincendio, oltre ai procedimenti di prevenzione incendi. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	3.1	**LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA ANTINCENDI** Nella lezione si tratta un sintetico quadro dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia. Vengono inoltre evidenziati, in relazione agli obiettivi di sicurezza stabiliti dalle leggi di riferimento, le modalità di applicazione delle misure preventive e protettive, concernenti la prevenzione incendi e la sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzate a compensare il rischio di incendio. Viene infine analizzato il ruolo, le competenze e le connesse responsabilità dei professionisti che si occupano di progettazione, realizzazione e certificazione nel settore della prevenzione incendi.	1
		3.2	**PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: attività soggette, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, obblighi connessi all'esercizio dell'attività, deroghe, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, relativa modulistica e certificazioni.	1
			DURATA TOTALE	2 ore

MODULO	OGGETTO	LEZIONI		ORE
4	**SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO** Nel modulo vengono affrontati, in due lezioni, l'argomento della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e la disciplina procedimentale di prevenzione incendi. Viene inoltre illustrato l'apparato sanzionatorio. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	4.1	**RIFERIMENTI NORMATIVI** Nella lezione viene illustrato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto e le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tale settore, incluso, per gli aspetti peculiari del rischio incendio, l'apparato sanzionatorioin materia di sicurezza sul lavoro e il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.	2 [1/2]
		4.2	**MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI GESTIONE** Nella lezione viene illustrata la metodologia di per l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione edi gestione, sulla scorta delle risultanze della valutazione del rischio di incendio.	2 [1/2]
			DURATA TOTALE	4 [1] ore

Si indica poi che il corso si conclude con l'**esame finale** il cui superamento "abilita all'erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell'allegato III". Ed è possibile acquisire le **abilitazioni parziali**:

- "all'erogazione dei soli moduli teorici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale;
- all'erogazione dei soli moduli pratici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale".

Si indica poi che in relazione agli argomenti trattati "è previsto un **test di verifica di apprendimento** per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo".

La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non "possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso".

Concludiamo segnalando che nell'allegato sono riportate ulteriori dettagli e indicazioni relative a:

- abilitazione alla erogazione dei corsi
- contenuti minimi del corso
- esami di fine corso
- aggiornamento dei docenti.

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Ministero dell'Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'interno - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Licenza Creative Commons